



COMUNE di LENOLA

DETERMINAZIONE N.139/2023

AREA TECNICA – URBANISTICA

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Capo. Periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Ottobre 2022.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 19.06.2023

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 19.06.2023


Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 650 del 7 LUG, 2023

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 19.06.2023



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 03.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

Premesso che il Segretario Comunale dott.ssa Maria Pia Fiore, ha prestato servizio fino al 31 ottobre 2022 presso la segreteria convenzionata fra i Comuni di Lenola-Vallecorsa e Terelle, con Lenola comune capifila; Dato atto che per il periodo 01 gennaio 2020 al 31 Ottobre 2022, non sono stati erogati i diritti di rogito maturati presso il Comune di Lenola;

Dato atto:

- che l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014;

- Che il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari Comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- Che la Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- Che, a decorrere dal 19 agosto 2014, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*;

Dato atto che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al segretario, quale ufficiale rogante, fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" e che raggiunta la soglia del quinto;

Viste, in merito, le Deliberazioni n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto e n. 366/2018/PAR della Corte dei Conti della Lombardia -Sez. Controllo, in cui si precisa che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura "ivi compresi quelli a carico degli enti" che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi;

Rilevato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Lenola dal 01 Gennaio 2020 al 30 Ottobre 2022, risultano come da prospetto seguente:

Anno 2020 € 2.632,89;

Anno 2021 € 4.313,35;

Anno 2022 € 2.848,77;

Totale € 9.795,01

Ritenuto procedere alla liquidazione della predetta somma a favore della dott.ssa Maria Pia Fiore ;

Visto il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

-Visto il D. Lgs n. 126 del 10 agosto 2014 avente ad oggetto “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n 118 /2011;

-Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n 4/2 D. Lgs 118/2011;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto la deliberazione di C.C. n. 06 del 23/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di liquidare a favore del segretario rogante dott.ssa Maria Pia Fiore, per i diritti spettanti al Comune di Lenola su contratti stipulati durante il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Ottobre 2022 la somma di € 9.795,01;
- 2) Di precisare che l'importo di € 9.795,01 è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresi quelli a carico dell'Ente (IRAP e contributi fiscali e previdenziali);
- 3) Di dare atto che l'importo da erogare non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo presunto per gli anni di riferimento;
- 4) Di imputare la somma di € 9.795,01 sul capitolo di spesa in uscita n.26 RR.PP. 2020-2021-2022;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.